

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

SOMMARIO

- Art.1** Generalità e casi di esclusione
- Art.2** Classificazione interna all'Albo
- Art.3** Modalità di iscrizione
- Art.4** Accertamenti di ammissibilità ed idoneità
- Art.5** Decorrenza e durata dell'iscrizione all'Albo
- Art.6** Cause ostative all'iscrizione nell'Albo
- Art.7** Obblighi di informazione
- Art.8** Sospensione e cancellazione dall'Albo

1. GENERALITÀ E CASI DI ESCLUSIONE

1.1. In relazione a quanto definito dalla normativa aziendale in materia di gestione di acquisto di beni, servizi e consulenze, viene istituito - nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 125, comma 12 del d.lgs. 163/2006, - l'Albo Fornitori di "Le Assicurazioni di Roma, Mutua Assicuratrice Romana – AdiR".

1.2. Le modalità di iscrizione, tenuta, sospensione e cancellazione dall'Albo sono disciplinate nel presente regolamento che deve intendersi, ad ogni effetto, integrativo della normativa aziendale di riferimento, conservandone il medesimo valore precettivo.

1.3. In tutte le ipotesi in cui l'aggiudicazione dei contratti disciplinati dalla normativa interna ed esterna avvenga con affidamento diretto o previo invito a presentare offerta, gli operatori saranno scelti - in ottemperanza ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento - facendo ricorso preferenziale al presente Albo.

1.4. L'Albo costituisce fonte privilegiata ma non esclusiva per la selezione degli operatori. Resta ferma la possibilità di ricorrere anche ad imprese o a soggetti individuali diversi qualora nel novero degli iscritti non sia possibile rinvenire soggetti e/o imprese idonee o sufficienti a garantire le professionalità richieste.

1.5. Nei soli casi previsti dal precedente punto, con provvedimento motivato del Direttore Generale, gli uffici competenti sono autorizzati a ricorrere a professionalità esterne all'Albo.

1.6. La verifica dei requisiti, di cui all'art. 6 del presente regolamento, dei soggetti attinti *ab externo*, sarà compiuta, dagli Uffici competenti, che, in ipotesi di esito positivo, provvederanno alla stipulazione del contratto.

2. CLASSIFICAZIONE INTERNA ALL'ALBO

2.1. All'interno dell'Albo le imprese che avranno presentato domanda di iscrizione e che siano risultate idonee, saranno classificate per categorie merceologiche ed eventuali sottocategorie,

idonee ad identificare l'ambito di fornitura dei beni o dei servizi per i quali l'impresa può essere chiamata a concorrere.

2.2. Nei limiti del proprio oggetto sociale un'impresa può essere iscritta anche a più categorie merceologiche.

3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE

3.1. Le imprese, in qualunque forma costituite, che abbiano sede sociale e che svolgano la propria prevalente attività sul territorio dell'Unione Europea, possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Fornitori di AdiR compilando la documentazione allegata al presente regolamento (e, comunque, disponibile sul sito internet di AdiR all'indirizzo web www.adir.it), e spedendone copia sottoscritta in duplice originale a mezzo raccomandata a/r copia a : Le Assicurazioni di Roma – Ufficio Acquisti, Lungotevere Sanzio n. 15, 00153 Roma.

3.2. Unitamente alla domanda di iscrizione, completa in ogni sua parte, potrà essere allegata ogni altra documentazione ritenuta utile ad una sua migliore classificazione e valutazione.

4. ACCERTAMENTI DI AMMISSIBILITÀ ED IDONEITÀ

4.1. Tutte le domande di iscrizione pervenute saranno soggette, a cura della Funzione Affari Generali, innanzitutto, ad un vaglio preventivo di ammissibilità, diretto a verificare la completezza della domanda e della documentazione allegata, poi, in caso positivo, ad una valutazione di merito concernente la convenienza e l'opportunità di ammettere la richiedente all'Albo fornitori, in considerazione della pertinenza dell'oggetto sociale con le categorie merceologiche definite da AdiR in esecuzione del precedente articolo art. 2.

4.2. La domanda di iscrizione potrà essere:

- a) accolta, con conseguente iscrizione dell'impresa nell'Albo Fornitori di AdiR;
- b) respinta, con conseguente assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per l'eventuale integrazione della documentazione. In caso di omessa o insufficiente integrazione, la domanda dovrà intendersi respinta.

4.3. L'esito della valutazione verrà, in ogni caso, comunicato per iscritto ad ogni impresa entro 30 giorni dalla data di arrivo della domanda di iscrizione.

4.4. Le imprese le cui domande siano state definitivamente respinte potranno ripresentare domanda di iscrizione all'Albo non prima di 150 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'esito della precedente domanda di ammissione.

5. DECORRENZA E DURATA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

5.1. L'iscrizione delle imprese nell'Albo decorre dalla data di invio, da parte di AdiR, della comunicazione di accoglimento della richiesta di iscrizione presentata dall'impresa.

5.2. L'iscrizione all'interno dell'Albo permane fino al 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dalla data di iscrizione, E' onere dell'impresa presentare, entro il 1 dicembre di ogni anno :

- l'eventuale aggiornamento della documentazione prodotta in sede di iscrizione;
- una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti che nessuna modifica è intervenuta.

In mancanza di tali aggiornamenti da parte dell'impresa, l'iscrizione all'Albo decade automaticamente, e l'impresa non potrà concorrere ad alcuna delle procedure selettive che saranno successivamente avviate da AdiR secondo la normativa aziendale di riferimento.

5.3. L'impresa cancellata dall'Albo ai sensi dell'art. 5.2. può, in ogni momento, ripresentare domanda di iscrizione nei termini e con le modalità descritte agli artt. 3 e 4 del presente regolamento.

6. CAUSE OSTATIVE ALL'ISCRIZIONE NELL'ALBO

6.1. E', in ogni caso, preclusa l'iscrizione nell'Albo Fornitori di AdiR (ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.) alle imprese:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; oppure ancora sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; la preclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione ed opera comunque se la violazione non è stata rimossa;

- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio sui Contratti Pubblici;
- f) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- g) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da AdiR; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dalla A.V.C.P. per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non sono in possesso della certificazione, se applicabile all'impresa, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;
- m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.LGS. n. 163/2006 s.m.i., risulta l'iscrizione nel casellario informatico della A.V.C.P. per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del

soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio.

6.2. Nell’ipotesi in cui l’impresa non sia in grado di soddisfare le condizioni di cui alle lettere b), c), e, f, i, m-ter di cui sopra, in quanto risultano soggetti legati all’impresa destinatari dei provvedimenti ivi indicati, l’impresa è tenuta a specificarne gli estremi (es. Sig. *Tizio*, sentenza della Corte d’Appello di Alfa irrevocabile il xx/yy/zzzz, per omicidio colposo commesso il xx/yy/zzzz, ex art. 589 c.p., reclusione 6 mesi, sospensione condizionale della pena). Saranno poi i competenti Uffici di AdiR a valutarne la rilevanza, ostativa o meno, ai fini dell’iscrizione.

6.3. L’insussistenza delle situazioni ostative all’iscrizione nell’Albo descritte nel precedente punto 6.1. può essere asseverata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 ss. del d.P.R. n. 445/2000, per il tramite di idonea dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, o da procuratore speciale, che aspira all’iscrizione nell’Albo, corredata da copia di un valido documento di identità del sottoscrittore.

7. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

7.1. Tutte le imprese iscritte nell’Albo hanno comunque l’obbligo di comunicare ad AdiR, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi dell’evento, ogni eventuale variazione dei dati e delle informazioni fornite al momento dell’iscrizione.

8. SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ALBO

8.1. AdiR potrà disporre la sospensione temporanea dall’Albo a carico delle imprese che:

- a) risultino, anche temporaneamente o parzialmente, inadempienti nei riguardi degli obblighi contrattualmente assunti con AdiR;
- b) risultino, anche temporaneamente, sprovviste di anche una sola delle condizioni previste per l’iscrizione nell’Albo;
- c) abbiano in corso un procedimento giurisdizionale e/o arbitrale con AdiR;

d) abbiano omesso di comunicare, entro il termine prescritto nel precedente art. 7.1., le variazioni dei dati e delle informazioni fornite al momento dell'iscrizione.

8.2. La sospensione dall'Albo è disposta con provvedimento del Direttore Generale di AdiR e potrà essere revocata al venir meno delle condizioni di fatto che l'avevano determinata.

8.3. AdiR potrà disporre, decorsi 6 mesi dalla sospensione temporanea o per il caso in cui vengano a mancare anche una sola delle condizioni di cui al precedente art. 6, la cancellazione dell'impresa dall'Albo.

8.4. La cancellazione dall'Albo è disposta con provvedimento del Direttore Generale di AdiR, previo invio di una comunicazione nella quale si informa l'impresa dei motivi in forza dei quali si intende disporre la cancellazione. Nella medesima comunicazione è assegnato all'impresa un termine non inferiore a cinque giorni per produrre deduzioni e rilievi. Decorso tale termine, e valutate le eventuali deduzioni prodotte, l'organo competente adotterà le determinazioni del caso, provvedendo alla cancellazione dell'impresa o alla sua conservazione in seno all'Albo.

8.5. L'impresa cancellata dall'Albo ai sensi del presente articolo non potrà presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi almeno 300 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di cancellazione.